

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Superbonus 110%: spiragli per imprese e liberi professionisti - pag. 2
- La legge di Bilancio 2021 premia le aggregazioni aziendali - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Assunzione di donne disoccupate: la legge di Bilancio 2021 raddoppia lo sgravio contributivo - pag. 15
- Stock option ai manager: quale tassazione applicare in caso di mobilità internazionale - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Come pianificare la revisione contabile del bilancio - pag. 25

FINANZIAMENTI

- Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro in scadenza: cosa fare - pag. 27
- Programma Restart Abruzzo: disposta la chiusura dello sportello - pag. 30
- Associazioni Nazionali dei Consumatori: al via il finanziamento delle spese sostenute - pag. 30
- REACT-EU: nuovi fondi per stimolare la ripresa economica dalla pandemia COVID-19 - pag. 31

IN EVIDENZA

Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro in scadenza: cosa fare

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rimane poco meno di un mese per approfittare del credito di imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro. Nel disegno di legge di Bilancio 2021, infatti, il beneficio fiscale non viene rinnovato e quindi, a meno di modifiche nel corso dell'esame parlamentare, terminerà al 31 dicembre 2020. La Manovra dimezza invece il periodo di fruizione del credito di imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro. Il bonus, introdotto dal decreto Rilancio, sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari potranno optare per la cessione del credito d'imposta. Cosa fare per fruire del credito di imposta?

Alle battute conclusive il **credito di imposta** per l'adeguamento degli **ambienti di lavoro**. Vengono invece **mezzati i tempi** per la sua **fruizione**: il credito di imposta sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021.

Istituto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 120), il credito di imposta resterà in vigore **fino al 31 dicembre 2020**.

Nel disegno di legge di Bilancio 2021, infatti, non figura il rinnovo

A meno di modifiche nel corso dell'iter di approvazione, ai soggetti aventi diritto al credito

Assunzione di donne disoccupate: la legge di Bilancio 2021 raddoppia lo sgravio contributivo

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Tra le novità attese dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno dell'occupazione c'è il rafforzamento degli incentivi contributivi per l'assunzione di donne disoccupate. La Manovra finanziaria raddoppia la misura dello sgravio previsto dalla legge Fornero, riconoscendolo nella misura del 100%, entro il tetto di importo massimo pari a 6.000 euro annui. Le agevolazioni previdenziali spettano per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree ad elevato tasso di disparità uomo-donna e per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2021 prevede che, per il **biennio 2021-2022**, in **via sperimentale**, l'esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero (L. n. 92/2012) per le **assunzioni di lavoratrici donne** effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella **misura del 100%** entro il limite massimo pari a **6.000 euro annui**.

Leggi anche Assumere una donna: quanto può risparmiare l'azienda

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne ex legge Fornero



Fisco

Verso l'estensione temporale dell'agevolazione

Superbonus 110%: spiragli per imprese e liberi professionisti

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Un'interessante interpretazione estensiva dell'Agenzia delle Entrate apre anche a professionisti e imprese, seppure con un perimetro limitato, la possibilità di utilizzare il superbonus del 110%. La fruizione del beneficio deve riguardare unità immobiliari non riconducibili a beni relativi all'impresa o a beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni. Inoltre, i titolari di reddito d'impresa e gli autonomi "possono usufruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio": in tal caso, la detrazione spetta a prescindere dall'utilizzo dell'immobile (strumentale, posseduto a semplice titolo patrimoniale o immobile-merce). Ancora da approfondire, invece, gli spazi di manovra esistenti per le imprese del comparto immobiliare.

Il **superbonus 110%** è un provvedimento indubbiamente complesso e contiene una serie di **adempimenti** e di procedure di non facile implementazione. Mentre crescono le aspettative per il prolungamento del periodo di beneficio della misura, si afferma un'interessante **interpretazione estensiva** da parte dell'Agenzia delle Entrate a favore delle **partite IVA** oltre a spiragli di utilizzo dell'agevolazione per le imprese del **comparto immobiliare**.

Nonostante però ci sia una consistente convergenza verso la **proroga del superbonus** almeno fino al 2023, condivisione avvalorata, tra l'altro, in tutte risoluzioni parlamentari delle ultime settimane, nella nuova Manovra finanziaria dell'estensione temporale non vi è traccia. Non è scontato che nella legge di Bilancio, da approvare entro fine anno, o in una nuova formulazione in Consiglio dei ministri, la proroga possa trovare comunque spazio, ma solo nella prospettiva delle coperture offerte dai fondi UE del **Recovery Plan**.

Il rischio di comprimere i benefici del superbonus a un arco temporale troppo breve potrebbe tradursi nel limitare le potenzialità stesse della misura, soprattutto per gli edifici di grandi dimensioni (come ad esempio condomini). Questo genere di iniziative comporta un *iter* lungo, dettato dai complessi obblighi procedurali, burocratici e di responsabilità dei professionisti coinvolti.

Il XXIX rapporto congiunturale del Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia (CRESME) rivela, a tal riguardo, una crescita negli ultimi mesi degli ordinativi e del fatturato dei produttori di materiali e componenti per l'edilizia; mentre, per quanto concerne il superbonus, riferisce che, presso le industrie potenzialmente coinvolte, si registra solo uno straordinario numero di **richieste di preventivi**. E, tuttavia, il **passaggio dal preventivo all'effettivo avvio del cantiere** è ancora tutto da stimare e da dimostrare e dipenderà, molto probabilmente, dalla platea dei

beneficiari, dall'estensione temporale dell'agevolazione e dalla semplificazione burocratica della misura.

Superbonus anche per professionisti ed imprese

Il decreto Rilancio individua tra i beneficiari del superbonus le persone fisiche **"al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni"**; lo afferma chiaramente la norma che introduce l'incentivo fiscale (art. 119, D.L. n. 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020) e lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E/2020.

L'Agenzia delle Entrate ha però spiegato da ultimo che, con l'espressione **"al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni"**, il Legislatore intendeva che **"la fruizione del superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai c.d. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)"**.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate assume, quindi, **carattere estensivo** e apre, anche se con un perimetro limitato, il beneficio di tale agevolazione anche a professionisti e imprese. I soggetti **titolari di reddito di impresa** e gli **autonomi**, come chiarito nella circolare n. 24/E/2020, **"possono usufruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomini"**. Stante che la superficie totale del condominio destinata ad uso residenziale sia più della metà del totale, la detrazione spetta pertanto anche all'imprenditore o al lavoratore autonomo, a prescindere che l'immobile sia strumentale all'impresa, posseduto a semplice titolo patrimoniale o **"immobile merce"**.

Ad esempio

L'Alfa Immobiliare S.r.l. possiede un immobile di

categoria C/1 (negozio) all'interno di un condominio. Nel 2021 il condominio delibera di effettuare lavori di miglioramento energetico previsti dall'art. 119, D.L. n. 34/2020.

L'Alfa Immobiliare potrà beneficiare del 110% per la quota dei lavori sulle parti condominiali, a condizione che l'edificio sia a prevalenza residenziale.

Quando usufruire dell'agevolazione

La circolare dell'Agenzia delle Entrate afferma che per distinguere le spese sostenute nell'anno 2020 da quelle dell'anno 2021, per i soggetti con un **periodo d'imposta non coincidente** con l'anno solare, si considerano i "periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021".

Liberi professionisti ed enti non commerciali, secondo il **principio di cassa**, dovranno, pertanto, considerare la **data di effettivo pagamento** delle spese sostenute "indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono". Le imprese (ditte individuali e società) determineranno il periodo di imputazione del beneficio in base al **principio di competenza** "indipendentemente dalla data dei pagamenti" e saranno oggetto, quindi, di agevolazione le spese per interventi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021. Criterio, quest'ultimo, a quale dovranno riferirsi anche le cosiddette imprese minori che, come definite dall'articolo 66 del TUIR, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa" (non di cassa pura).

Imprese del comparto immobiliare: superbonus nel caso di ristrutturazione e rivendita

Se, quindi, è ormai pacifico che, quando il condominio è a prevalenza residenziale sono agevolati al 110% i lavori trainanti su unità immobiliari possedute da imprese, società immobiliari e lavoratori autonomi, **a prescindere dal loro utilizzo**, sono ancora poco approfonditi, nell'ambito del superbonus, gli spazi di manovra esistenti anche per le **imprese del comparto immobiliare**.

Il perimetro, in questi casi, è ridotto e se a un'impresa, ad esempio, nel caso di acquisto, ristrutturazione e poi vendita di un immobile, non è consentito incrementare

le percentuali di agevolazione dell'ecobonus legandoli al superbonus (commi 1 e 2 dell'art. 119), viene ammesso, invece, di usufruire dell'agevolazione per interventi connessi al sismabonus. L'art. 19, comma 4, infatti, prevede la possibilità di applicare l'agevolazione al 110% alle imprese che rivendono immobili ristrutturati, con misure antisismiche, entro 18 mesi dalla conclusione delle opere. In questi casi, i consueti parametri di detrazione relativi al sismabonus possono essere maggiorati sino al 110%. La ristrutturazione dell'immobile può, inoltre, avvenire anche tramite demolizione e ricostruzione. Tuttavia, si ricorda a tal proposito la [risposta a interpello n. 515 del 2 novembre 2020](#), secondo la quale occorre che l'acquisto, da parte del soggetto privato, avvenga entro i vigenti termini di scadenza della misura.

I benefici del superbonus possono essere raccolti anche dalle imprese che si prefiggono di cedere immobili destinati ad essere oggetto di ristrutturazione. In questi casi, una volta ceduto l'immobile, l'acquirente potrebbe procedere alla ristrutturazione sfruttando gli incentivi concessi dalla misura in aggiunta alle normali agevolazioni. Coloro che acquistano l'immobile potrebbero, infatti, incaricare dell'esecuzione dei lavori la stessa impresa che ha ceduto l'immobile, avvalersi dello **sconto sul corrispettivo** oppure, sfruttando la **cessione del credito** prevista dall'art. 121 del decreto Rilancio, l'acquirente potrebbe, con maggiore facilità, accedere al credito per finanziare i costi dell'acquisto.

Ad esempio

La società Beta Immobiliare S.r.l. è in trattativa con un privato per la cessione di un immobile per complessivi 210.000 euro.

Le opere di ristrutturazione sono inerenti al superbonus e stimate in 100.000 euro.

Il soggetto interessato all'acquisto non ha però la possibilità di finanziare l'intera somma. Il potenziale acquirente potrebbe, quindi, concordare con l'impresa (che cede ed effettua, ad esempio, anche la ristrutturazione) lo sconto in fattura, accedendo così più facilmente al finanziamento bancario perché verrebbe, nel caso in esame, circoscritto alla sola componente che riguarda l'acquisto dell'immobile (110.000 euro).

Fisco

Tax credit da DTA su perdite e ACE

La legge di Bilancio 2021 premia le aggregazioni aziendali

di Primo Ceppellini , di Roberto Lugano - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Sarà possibile trasformare in crediti le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. Il passaggio peraltro non sarà gratuito, richiedendo il pagamento di una "commissione" del 25% (deducibile per cassa da IRES e IRAP). Lo prevede la legge di Bilancio 2021, con una norma che premia fusioni, scissioni e conferimenti deliberati nel 2021. La previsione, innovativa rispetto al passato, consentirà di applicare il beneficio anche alle operazioni di aggregazione mediante acquisizione.

Le prime bozze della **legge di Bilancio 2021** contengono anche una norma fiscale volta a premiare le **aggregazioni aziendali**.

La disposizione è diversa da quelle adottate in passato e si fonda sulla possibilità di trasformare le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE in crediti di imposta. Non sono quindi interessate all'incentivo tutte le operazioni di aggregazioni tra società che non presentano questi elementi.

Vediamo di riepilogare le principali caratteristiche delle novità in arrivo.

Le operazioni rilevanti

Il beneficio può essere applicato dalle società che risultano da operazioni di **fusione, scissione o conferimento di azienda** che sono state deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione una sola volta.

Le società ammesse

Come in passato, sono esclusi i soggetti tra i quali esiste già nei fatti una aggregazione: sono tali le società controllate e le società controllanti, oppure quelle assoggettate a un comune controllo.

La norma richiede che alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti le società non facciano o abbiano fatto parte dello stesso gruppo e che tra di esse non esistano rapporti di partecipazione superiori al 20%.

È inoltre necessario che le società siano **operative da almeno due anni**.

Le operazioni di acquisizione

La norma contiene una **previsione totalmente innovativa** rispetto al passato, che consentirà di applicare il beneficio alle operazioni che nella realtà si concretizzeranno in misura maggiore, ovvero le operazioni di aggregazione mediante acquisizione. Viene infatti stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di

diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le due principali operazioni mediante le quali si può acquisire il controllo sono quindi quelle di **acquisto** oppure di **conferimento delle partecipazioni**.

In tale situazione occorre che entro un anno dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di fusione, scissione o conferimento. Le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

Il beneficio

Sono rilevanti le **imposte anticipate** determinate in relazione alle **perdite fiscali** e le **eccedenze di ACE** maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria. Queste imposte possono anche essere determinate in sede di applicazione del beneficio: la norma dispone chiaramente che **non è rilevante la loro iscrizione in bilancio**.

In estrema sintesi, quindi, si determinano le imposte anticipate e le si trasformano in crediti di imposta. Questo passaggio però non è gratuito, ma richiede il pagamento di una "**commissione**" del **25%** (deducibile per cassa da IRES e IRAP).

Non si capisce perché si è scelto di introdurre un **doppio passaggio** (crediti per il 100% e commissione del 25%), anziché prevedere più semplicemente una riduzione a monte (per esempio, prevedendo che il credito sia pari al 75% delle imposte anticipate).

Va tenuto conto che il **pagamento della commissione** è **sfasato** rispetto alla fruizione del beneficio:

- il **40%** deve avvenire **entro 30 giorni** dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;
- il rimanente **60%** deve essere pagato **entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo**.

Si può determinare in modo sintetico il beneficio: per ogni 100 euro di perdite riportabili, ad esempio, le imposte anticipate son pari a 24 (IRES), e la commissione dovuta è pari a 6 (il 25% di 24): il risultato è che il 18% dell'importo delle perdite diventa un credito di imposta.

Ovviamente, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'aggregazione, le perdite pregresse e le eccedenze di ACE che hanno dato luogo alla trasformazione delle imposte anticipate in crediti non possono più essere utilizzate.

Le modalità pratiche

La **trasformazione** in crediti di imposta avviene in **due tempi**:

- per un quarto, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione;
- per tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

Quindi, se ipotizziamo una fusione con efficacia (iscrizione dell'ultimo atto presso il registro delle imprese) che cade nel 2021, i tre quarti rinviati saranno utilizzabili a partire dall'esercizio 2022.

Il credito è utilizzabile in compensazione (senza limiti di importo), può essere ceduto o chiesto a rimborso. Va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non è tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP, né concorre al

pro rata di indeducibilità delle spese generali.

I limiti

Non tutte le perdite e le eccedenze ACE possono generare credito: è previsto infatti un **importo complessivo massimo**, pari al 2% delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione di aggregazione. Nella determinazione di questo limite la norma accentua le complicazioni, infatti:

- nel caso di fusioni o scissioni, bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dal progetto di fusione o scissione, senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore;
- nel caso di conferimento, il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite.

Occorre però considerare un altro aspetto: quando si realizzano fusioni o scissioni, esistono **condizioni e limiti** per il **riporto delle perdite pregresse**: l'art. 172, comma 7 del TUIR prevede infatti che si debbano superare test di vitalità (ricavi e spese per i dipendenti) e che gli importi riportabili non possano eccedere l'ammontare del patrimonio netto sterilizzato dei versamenti negli ultimi 24 mesi precedenti.

Queste condizioni e questi limiti devono essere applicati **anche alle aggregazioni mediante conferimento**: in particolare, i limiti riguardano le perdite (e le eccedenze di ACE) del soggetto conferitario.

Fisco

In Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Superbonus, l'audizione di Ruffini: a breve la pubblicazione di una nuova circolare

In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, deve essere rilasciata fattura unica destinata al solo condominio. Lo ha chiarito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, in audizione il 18 novembre 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sul tema del "Superbonus". Con l'occasione è stata riepilogata la disciplina introdotta dal decreto Rilancio e sono stati forniti inoltre chiarimenti in merito ad alcune questioni emerse durante le altre audizioni sulla medesima tematica. Il Direttore ha evidenziato come a breve l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una nuova circolare.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento in data 18 novembre 2020 riguardante **l'audizione** presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del Direttore dell'Agenzia delle entrate, **Avv. Ernesto Maria Ruffini**, sul tema del "Superbonus", articoli 119-121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Cos'è il Superbonus

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio

fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020.

La **comunicazione delle opzioni** relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici sempre dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di interventi ammessi al **Superbonus**, la comunicazione deve essere, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il **visto di conformità** sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell'opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via **telematica**, avvalendosi solo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate, dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato (nel caso di condomini minimi senza amministratore di condominio), direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Nel caso in cui l'intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al **Superbonus**, la comunicazione dell'opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il **visto di conformità**. L'invio della comunicazione dell'opzione relativa agli interventi ammessi al

Superbonus è consentito anche all'amministratore di condominio o al condomino incaricato, ma, in tal caso, l'opzione sarà efficace solo dopo che il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione trasmessa.

A partire **dal 15 ottobre 2020** la comunicazione dell'opzione può essere inviata all'Agenzia delle entrate. L'invio è consentito fino al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Il citato articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Le novità introdotte all'art. 119 del Decreto Rilancio

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio prevede che per accesso autonomo dall'esterno «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». A seguito di tale modifica normativa si può, pertanto, ritenere che un'unità immobiliare abbia «**accesso autonomo dall'esterno**» qualora, ad esempio:

- all'immobile si acceda direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;

- all'immobile si acceda da **strada privata** di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Il comma 1-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma 4-ter dispone che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli **incentivi fiscali** eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del **50 per cento** per gli **interventi di ricostruzione** riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma Centro Italia.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati,

comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Il comma 9-bis interviene in tema di **assemblee condominiali**, stabilendo che le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Questioni interpretative

Il riferimento normativo al "**condominio**" comporta che il **Superbonus** spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un **edificio in condominio** e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

Inoltre, è stato chiarito che affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'**acquisto di case antisismiche**, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il **principio di cassa**, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla **detrazione d'imposta**, si provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):

- della sanzione;

- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi.

Inoltre è stato chiarito che in caso di **sconto in fattura** per interventi su parti comuni condominiali, debba essere rilasciata fattura unica destinata al solo condominio.

Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si scelga di recuperare l'agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate

al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall'assemblea condominiale.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, sempre in materia di Superbonus, a breve l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una **nuova circolare**, nella quale saranno trattate anche alcune delle tematiche affrontate in audizione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate- Riscossione, documento 18/11/2020.

Fisco

dal Consiglio Nazionale del Notariato

Contrasto al riciclaggio: analisi sull'identificazione non in presenza fisica

La legislazione italiana antiriciclaggio prevede alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l'identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa. Lo ha sottolineato il Consiglio Nazionale del Notariato con il documento dal titolo "L'identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale", con cui ha analizzato le problematiche riguardanti l'identificazione e l'identità digitale e gli strumenti di identificazione a distanza.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Antiriciclaggio, ha pubblicato un documento dal titolo "**L'identificazione non in presenza fisica** nel contrasto al **riciclaggio** ed al terrorismo internazionale".

Lo studio parte dall'esame della Guida all'identità digitale del GAFI del mese di marzo 2020. La guida si è resa necessaria in ragione del particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento sociale volto a contenere l'epidemia scatenata dal virus Sars-CoV-2; tale distanziamento ha condotto ad un utilizzo massivo di strumenti di colloquio a distanza, causando anche la possibilità di frodi o di utilizzo improprio di detti strumenti.

Pertanto, la Guida ha inteso dare un orientamento sull'utilizzo di forme di **identificazione digitale**, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, al fine di eseguire transazioni finanziarie o di altro tipo senza la necessaria compresenza degli interessati (cliente e soggetto obbligato).

Nello specifico, si precisa che per stabilire se l'uso di un sistema di **identificazione digitale** sia coerente con la Raccomandazione 10, i governi, gli istituti finanziari e le altre parti interessate devono svolgere valutazioni circa i **livelli di garanzia** forniti dal sistema di identificazione digitale in base alla sua tecnologia, architettura e governance per determinarne l'affidabilità/indipendenza nonché, sulla base dei predetti livelli di garanzia, a stabilire, con un approccio basato sul rischio, se il sistema di identificazione digitale è adeguatamente affidabile, alla luce dei potenziali rischi di riciclaggio del denaro, frode e altri finanziamenti illeciti, tenendo comunque conto che i sistemi di identificazione digitale possono presentare un livello standard di rischio e possono persino essere a rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio.

Inoltre individua il **concetto di identificazione**, nella sua più ampia accezione e nelle declinazioni che storicamente ha assunto in ambito giuridico, e quello di identificazione digitale, con la precisazione che, recentemente, l'**accezione "ID digitale"** è passata ad indicare l'uso della tecnologia per affermare e dimostrare la propria identità personale, così come essa risulta dai dati anagrafici pubblici relativi al soggetto interessato, avente la stessa valenza identificativa di un documento di identità tradizionale.

Allo stesso modo è esaminata la legislazione italiana antiriciclaggio **sull'identificazione** senza la presenza fisica, analizzando, in primis, le differenze che intercorrono tra l'identificazione prevista dalla legislazione notarile e quella della normativa speciale.

In particolare all'art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2007 vengono disciplinate alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l'identificazione **non in presenza** del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di numerosi presupposti (di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa) che, nell'ambito dello studio, sono oggetto di una puntuale trattazione. Inoltre si analizza nel dettaglio **l'identificazione a fini antiriciclaggio** non in presenza fisica del cliente anche nell'ipotesi in cui esso agisca a mezzo di un esecutore.

Vengono quindi illustrate le possibili modalità di interazione tra il cliente e un operatore che, collegato da remoto, supervisioni l'identificazione e verifica del cliente; si richiama e si illustra, in particolare, come sia possibile ottemperare alle operazioni di adeguata verifica del cliente, che, come noto, non si esaurisce nella sua mera identificazione, anche quando questi non sia

fisicamente presente presso il notaio.

Nello studio, infine, si affrontano i profili relativi alla sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal cliente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, senza la sua presenza fisica anche utilizzando modalità di firma elettronica, purché queste ultime assicurino l'integrazione del requisito della forma scritta in base alla normativa vigente.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Domande per contributo a fondo perduto per i centri storici: aperto il canale telematico

Il canale telematico per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dal Dl n. 104/2020, per gli esercenti dei centri storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza "Covid-19" è stato aperto sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto la stessa Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 18 novembre 2020, con cui ricordato che per l'invio delle domande c'è tempo fino al 14 gennaio 2021. Tra l'altro l'Agenzia ha pubblicato anche una nuova guida, che fornisce indicazioni sui requisiti per richiedere il contributo, sui contenuti da inserire nella domanda e sulle modalità di invio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 18 novembre 2020 riguardante le domande per il contributo a fondo perduto per i centri storici.

Il DL n. 104 del 14 agosto 2020, Decreto "Agosto", ha introdotto all'art. 59 un **contributo a fondo perduto** destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall'emergenza da Coronavirus.

Il contributo consiste in una somma di denaro e spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (**centri storici**) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, caratterizzati in condizioni normali da una forte presenza di turisti provenienti dai paesi esteri in rapporto ai residenti. Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita.

L'Agenzia ha informato che è stato aperto il **canale telematico** per richiedere il contributo a fondo perduto, previsto dal Dl n. 104/2020, per gli esercenti dei centri

storici delle città colpite dal calo dei turisti stranieri causato dall'emergenza "Covid-19".

Per l'invio delle domande c'è tempo fino al **14 gennaio 2021** e il pagamento delle somme avverrà con accredito diretto nel conto corrente indicato dal beneficiario.

Tra l'altro l'Agenzia ha pubblicato anche **una nuova guida**, che fornisce indicazioni sui requisiti per richiedere il contributo, sui contenuti da inserire nella domanda e sulle modalità di invio.

PrelevaLa guida

La guida chiarisce quali sono i centri storici interessati, a quanto ammonta il contributo, come presentare l'istanza.

Il documento è stato pensato per assistere il contribuente passo passo nella richiesta del contributo a fondo perduto. La guida spiega con un **linguaggio semplificato** le condizioni necessarie per avere accesso al contributo, i contenuti che non devono mancare nella domanda e il funzionamento della piattaforma di trasmissione, con l'utilizzo di immagini esplicative ed esempi.

Viene anche chiarito cosa succede nel caso in cui la procedura sia andata a buon fine e quando, invece, la richiesta non viene accolta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 18/11/2020

Fisco

In caso di alienazione dei terreni

Registro al 9% per gli lap che decadono dalle agevolazioni PPC

In tema di trasferimento dei terreni agricoli in favore di un imprenditore agricolo professionale, l'imposta di registro nella misura del 9 per cento trova applicazione sia nell'ipotesi di rinuncia alle agevolazioni di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell'atto di trasferimento, sia nell'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l'alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 551 del 18 novembre 2020. La decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo al contribuente la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Con la risposta a interpello n. 551 del 18 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di Imprenditore agricolo professionale (IAP) e

decadenza dall'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009.

L'articolo 2, c. 4-bis, del DL n. 194 del 2009 stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento.

Sul punto è già stato sottolineato che emerge che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 9 per cento prevista per gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere», ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Questa interpretazione letterale appare confortata dall'esame della Relazione Tecnica alla L. n. 208 del 2015, la quale, al comma 905 ha previsto l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 12 per cento al 15 per cento, per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da «rentiers», ovvero quei soggetti che non rivestano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, al fine di agevolare l'acquisto di terreni agricoli che sia finalizzato alla loro coltivazione.

Ne consegue che il trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta di agevolazioni previste dall'art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194 del 2009 è quello individuato dall'articolo 1,

comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR vale a dire imposta di registro nella misura del 9 per cento prevista per gli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere».

L'aliquota del 9 per cento trova quindi applicazione sia nell'ipotesi di rinuncia alle agevolazioni di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell'atto di trasferimento, sia nell'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l'alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto.

In effetti, la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo al contribuente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l'applicazione dell'aliquota del 9 per cento per il recupero dell'imposta di registro sull'originario atto di acquisto. L'aliquota del 15 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, trova infatti applicazione solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2020, n. 551](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime dell'inversione contabile per le polveri d'oro e le paste contenenti polveri d'oro

Le "polveri d'oro" e le "paste contenenti polveri d'oro", impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli, sono riconducibili tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell'inversione contabile, sempre che sia garantito il livello di purezza dell'oro richiesto dalla norma. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020. Quanto alla definizione di semilavorato, cui si applica il regime del reverse charge, ciò che rileva, oltre al requisito necessario della "purezza pari o superiore a 325 millesimi", è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell'oro contenuto nel "semilavorato", più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti.

Con la risposta a consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di definizione di "materia prima" e

“semilavorato in oro” e regime speciale IVA.

La Legge n. 7 del 2000, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha introdotto nel mercato **dell'oro un regime speciale IVA**.

In particolare, per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l'oro da investimento è prevista **l'esenzione IVA**, salva l'opzione per l'imponibilità; le cessioni d'oro diverso da quello da investimento, il c.d. “oro industriale”, sono soggette al **regime dell'inversione contabile**.

L'articolo 17, comma 5, del decreto IVA dispone, infatti, che in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

In merito all'esatta nozione di “**materiale d'oro**” e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, è stato evidenziato che con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall'oro da investimento.

A tal proposito, la Corte di Giustizia nella Sentenza del 26 maggio 2016, causa C-550/14, nel premettere che né l'articolo 198 della direttiva IVA, né altre disposizioni di quest'ultima, né la direttiva 98/80 che sta all'origine del contenuto di detto articolo 198, paragrafo 2, precisano cosa debba intendersi per materiale d'oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, e che la locuzione **materiale d'oro** può comprendere non solo l'oro allo stato grezzo, ma anche il metallo fino o qualsivoglia materiale composto in parte di oro, afferma che se è vero che la **locuzione “prodotti semilavorati”** designa, nel linguaggio comune, beni già lavorati o trasformati, ma da trasformare ulteriormente, il significato abituale dei suoi termini non consente di determinare allo stesso

modo per tutte le versioni linguistiche di quale preciso stadio di trasformazione dei prodotti in questione si tratti, ma soltanto che non sono né prodotti mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione in precedenza né prodotti finiti.

Inoltre quanto al contesto nel quale l'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA s'iscrive, occorre ricordare che detta disposizione consente agli Stati membri di prevedere, nelle situazioni cui si riferisce, un meccanismo di **autoliquidazione** in base al quale debitore dell'IVA è il soggetto passivo destinatario dell'operazione assoggettata a detta imposta.

Tale disposizione integra, pertanto, un'eccezione al principio espresso all'articolo 193 di detta direttiva, secondo il quale l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. Essa va perciò interpretata in senso stretto, senza tuttavia essere privata di effetto.

I regimi di autoliquidazione che gli Stati membri possono decidere di mettere in atto in determinati settori o per taluni tipi di operazioni sono volti a semplificare le regole nonché a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

Ciò che aumenta il rischio di **frodi fiscali** e che, pertanto, giustifica l'applicazione di un meccanismo di autoliquidazione per la cessione di determinati beni, fra cui l'oro, è l'elevato valore di mercato degli stessi rispetto alle dimensioni, che li rendono facilmente trasportabili.

Nel commercio **dell'oro**, quando non si tratta di un prodotto finito, come un gioiello, è il tenore d'oro del bene in questione a determinarne il valore. Di conseguenza, il rischio di frodi fiscali è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d'oro di tale bene.

Ne discende che, alla luce dell'obiettivo principale perseguito dal legislatore dell'Unione, il livello di purezza dell'oro del bene in questione è decisivo per determinare se una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati, che non costituiscono un prodotto finito, rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 198, paragrafo 2, della direttiva IVA.

Pertanto, sono riconducibili le “polveri d'oro” e le “paste contenenti polveri d'oro” - impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli - tra le materie prime e semilavorati cui si applica il **regime dell'inversione contabile**, sempre che sia garantito il livello di purezza dell'oro richiesto dalla norma.

Quanto alla definizione di **semilavorato**, cui si applica il regime del reverse charge, ciò che rileva, oltre al requisito necessario della “purezza pari o superiore a 325 millesimi”, è che la transazione abbia quale oggetto, di fatto, il valore dell'oro contenuto nel “semilavorato”,

più che il prodotto ex se o altri elementi ivi contenuti. Quanto al trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto occorre evidenziare che le "montature di anelli" e le "chiusure per collane e bracciali", sono prodotti che, seppur destinati ad essere assemblati per realizzare a tutti gli effetti un prodotto finito, hanno già una propria definita destinazione d'uso (quale montatura o chiusura) e non sono commercializzati per il valore dell'oro ivi contenuto. Laddove i predetti beni siano, invece, venduti come oreficeria usata da destinare alla fusione ed affinazione, gli stessi possono ricomprendersi tra il "materiale d'oro" soggetto al regime in parola, sempre che sia rispettato il requisito della "purezza pari o superiore a 325 millesimi".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 18/11/2020, n. 13

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate: ridenominato il codice tributo

E' stato ridenominato il codice tributo "6834" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all'articolo 44-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71 del 18 novembre 2020. Questi crediti possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, o possono essere chiesti a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71 del 18 novembre 2020 ha ridenominato il codice tributo "6834" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta derivante dalla **trasformazione** di attività per **imposte anticipate**, di cui all'articolo 44-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni.

L'articolo 44-bis del Decreto Crescita del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 72, comma 1-ter, del DL n. 104 del 2020, Decreto Agosto, dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31

dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di **debitori inadempienti** (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.

Con riferimento ai suddetti **crediti d'imposta**, il successivo comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 44-bis stabilisce che a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella **dichiarazione dei redditi** e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Pertanto, ai fini della compensazione tramite modello F24 di questi crediti d'imposta è utilizzato il codice tributo "6834", istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato "Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per **imposte anticipate**".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/11/2020, n. 71

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Irap: escluso Il medico con un solo collaboratore part time, con mansione di segretario

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26197 depositata il 18 novembre 2020, ha ribadito che il presupposto dell'Irap è la sussistenza di un'autonoma organizzazione, che si configura quando il contribuente è il responsabile della stessa e si avvalga di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, ovvero di più di un collaboratore con mansioni non meramente esecutive. Pertanto un medico che abbia un solo dipendente, che svolge attività di segretario, non è assoggettabile alla suddetta imposta.

Un contribuente, medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, presentava istanza di rimborso Irap per un triennio. Contro il diniego dell'Ufficio veniva proposto ricorso, il quale veniva rigettato dalla

CTP, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'imposta, con esclusione quindi del diritto al rimborso. La decisione era confermata dalla CTR, secondo la quale dalla documentazione in atti emergevano indizi idonei a far ritenere la sussistenza di un'organizzazione capace di produrre un rilevante reddito aggiuntivo: in sintesi veniva riscontrata una struttura collaborativa tale da consentire il potenziamento del reddito del contribuente. Quest'ultimo impugnava la decisione d'appello, rilevando che la propria attività professionale non era autonomamente organizzata, che le attrezzature utilizzate erano quelle previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici di base e che si avvaleva di un solo dipendente part time.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26197, depositata il 18 novembre 2020, ha accolto il ricorso. Ormai da tempo la giurisprudenza di legittimità (partendo dalle SS.UU. n. 9451/2016) ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre se il contribuente: a) sia il responsabile dell'organizzazione e non solo inserito in strutture riferibili all'altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga della collaborazione di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Quanto poi all'apporto personale di terzi, lo stesso deve recare un apporto significativo: pertanto le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale devono concorrere o combinarsi con quella del professionista. Diverso è invece il caso del lavoro altrui che fornisca un apporto del tutto mediato o generico: il limite del "minimo indispensabile" relativo ai beni strumentali non può infatti che valere anche per il fattore lavoro. Nella specie, dagli atti emergeva chiaramente che il medico si avvallesse di beni strumentali per un valore nemmeno specificatamente indicato e di un solo dipendente, con funzioni di segretario: tali elementi non sono però idonei a costituire quell'autonoma organizzazione necessaria per l'assoggettamento ad Irap. La decisione della CTR, ritenuta errata, è stata dunque cassata senza necessità di rinvio: la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente, dichiarando legittima la sua richiesta di rimborso.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Notifica con poste private: la distinta recante una data di ricevuta del plico non fa fede sul momento della ricezione dell'atto.

Con l'ordinanza n. 26296, depositata il 18 novembre 2020, la Corte di Cassazione alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 299/2020 ha confermato che la mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore postale privato, non è sanata dal raggiungimento dello scopo conseguente alla costituzione della controparte

L'Ufficio provvedeva a rivalutare la rendita catastale di un immobile ex art. 1 comma 335 della L. 311/2004. Il contribuente proponeva ricorso ritenendo il provvedimento non sufficientemente motivato pur in considerazione delle migliorate condizioni del contesto urbano del quartiere. La CTP accoglieva l'impugnazione. Avverso tale statuizione ricorreva in appello l'Ufficio ed il gravame veniva accolto. La CTR riteneva la motivazione adeguata posto che la procedura di riclassamento era stata effettuata nell'ambito di una c.d. revisione massiva dei classamenti a livello di microzona, che non prevede una previa visita di sopralluogo. Il contribuente ricorreva per Cassazione denunciando oltre la carenza di motivazione del classamento, l'omesso esame dell'eccezione di tardività dell'appello nonché l'erronea ed incongrua motivazione in ordine all'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto giudiziario. Tale notifica era avvenuta con uno spedizioniere privato e non delle Poste. La Corte riteneva di acquisire il fascicolo di merito della causa, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 299/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26296 depositata il 18 novembre 2020, ha accolto il ricorso del contribuente e decidendo nel merito ha accolto l'originario ricorso. I giudici di legittimità, precisano preliminarmente che in tema di notificazione degli atti processuali si debba naturalmente prendere in considerazione come termine *a quo* il giorno del deposito della sentenza CTP: Il termine *ad quem* - in ossequio al dettato delle Sezioni Unite - non è il momento di spedizione da parte dell'appellante e più concretamente la consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata, bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato. Tale verifica, è consentita

d'ufficio alla Suprema Corte, anche nel caso in cui non sia stata prospettata nel giudizio di secondo grado. Nella specie, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, la Corte constatava che all'interno erano presenti una sorta di ricevuta di consegna dell'operatore di poste private priva di sottoscrizione, ed un timbro dello stesso operatore, con allegata, quale data di ricezione dell'appello, una distinta analitica dei destinatari (tra i quali risultava il difensore del contribuente). A tale documento non poteva attribuirsi rilevanza giuridica, con conseguente non tempestività dell'appello. L'unica data utile quale termine a quo risultava essere quella della costituzione in giudizio della contribuente. La Corte quindi verificava l'intempestività dell'appello dell'Ufficio con conseguente inammissibilità per tardività ex art. 51 del D.Lgs. 546/1992. L'onere della prova della tempestività della notifica, incombe infatti a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Concorso di persone: in caso di sequestro i valori vincolati non sono commisurati all'effettivo profitto conseguito da ciascuno

L'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nella fase cautelare, nel caso di un reato commesso da parte di più soggetti in forma di concorso di persone, è indistinta, identica per tutti e non commisurata all'effettivo profitto conseguito, in quanto è legittimata dalla sola compartecipazione volontaria alla commissione del reato. Diversamente, nella successiva fase di cognizione, la conseguente espropriazione sarà effettivamente commisurata al profitto e limitata all'effettivo valore conseguito, sulla base della puntuale contestazione delle fattispecie criminose. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32409 depositata il 18 novembre 2020.

Un socio era indagato, tra l'altro, per aver commesso, in concorso con gli altri soci, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in violazione dell'art. 3 del D.Lgs 74/2000. Nelle more delle indagini veniva attinto dalla misura cautelare reale del sequestro preventivo, disposto con decreto dal Gip. Avverso il provvedimento, la difesa avanzava un'istanza di riesame al fine di ottenerne la rimozione

in quanto illegittimo, ma le doglianze non venivano accolte dal Tribunale del riesame, che ne confermava l'applicazione. La decisione veniva, quindi, impugnata in Cassazione per evidenziare la violazione di legge nella quale erano incorsi i giudici, rispetto all'effettiva necessità di sottoporre alla misura anche i beni dell'indagato essendo, invece, pienamente sufficiente il patrimonio dell'ente, quale unico effettivo beneficiario delle condotte criminose. Con l'impugnazione, inoltre, veniva rappresentata l'illegittimità del sequestro in quanto gravante anche su una somma la cui provenienza era stata accertata essere lecita e, peraltro, sovrabbondante rispetto all'effettiva capienza del patrimonio aziendale per soddisfare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32409 del 2020 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall'imputato, ritenendolo fondato solamente riguardo al motivo relativo al sequestro anche dell'esigua somma di accertata provenienza lecita. In questo caso, lo stesso Tribunale aveva rilevato che l'importo non fosse collegato da alcun nesso di pertinenzialità con il fatto criminoso e, come tale, non poteva costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, ma poteva essere sottoposto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. L'evidente assenza di una logica argomentazione, evidenzia la Corte, non consente di confermare l'applicazione della misura. Diversamente, in riferimento all'individuazione ed alla quantificazione dei beni da sottoporre al sequestro, i giudici della Corte richiamando un consolidato orientamento, hanno rilevato che il sequestro disposto per equivalente oppure in via diretta, che assegna indistintamente l'intero profitto a tutti i concorrenti indagati, nonché il sequestro preventivo funzionale alla confisca per i reati tributari, possono essere disposti entro i limiti quantitativi del profitto complessivo ed indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa. La ragione dell'applicazione indistinta è legata proprio alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito. Successivamente, in sede di giudizio di cognizione l'espropriazione non potrà, invece, eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo per i reati attribuiti a ciascun soggetto

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Per le imprese

Assunzione di donne disoccupate: la legge di Bilancio 2021 raddoppia lo sgravio contributivo

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Tra le novità attese dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno dell'occupazione c'è il rafforzamento degli incentivi contributivi per l'assunzione di donne disoccupate. La Manovra finanziaria raddoppia la misura dello sgravio previsto dalla legge Fornero, riconoscendolo nella misura del 100%, entro il tetto di importo massimo pari a 6.000 euro annui. Le agevolazioni previdenziali spettano per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree ad elevato tasso di disparità uomo-donna e per le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2021 prevede che, per il **biennio 2021-2022**, in **via sperimentale**, l'esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero (L. n. 92/2012) per le **assunzioni di lavoratrici donne** effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella **misura del 100%** entro il limite massimo pari a **6.000 euro annui**.

Leggi anche Assumere una donna: quanto può risparmiare l'azienda

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne ex legge Fornero

Ambito di applicazione

La riduzione contributiva prevista dalla legge Fornero è riconosciuta per l'assunzione di:

- donne con almeno **50 anni di età disoccupate** da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età **prive di impiego** regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni Basilicata; Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Sardegna;
- donne di **qualsiasi età**, che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzati da una **disparità di genere** superiore al 25% e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

N.B. Va ricordato che sono **privi di impiego regolarmente retribuito**:

- coloro che negli **ultimi 6 mesi** non hanno prestato **attività lavorativa** riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi
- coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto **attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata** dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuo-le minimo personale escluso da imposizione ovvero 8.000 euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione a progetto); 4.800 euro lordi annui per i lavoratori autonomi.

Leggi anche Incentivi alle assunzioni rosa: le opportunità "dimenticate" dalle imprese

L'incentivo spetta per le **assunzioni a tempo indeterminato**, a tempo **determinato** e per le **trasformazioni** a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati applicando il medesimo sgravio.

Misura dello sgravio

La **riduzione dell'aliquota contributiva** a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, spetta per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato e precisamente per:

- **12 mesi**, se a tempo determinato;
- **18 mesi**, se a tempo indeterminato;
- **18 mesi** complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Le agevolazioni in esame sono applicabili anche ai **premi INAIL**.

Tipologia contrattuale ammessa	Tipologia contrattuale esclusa
Lavoro a tempo indeterminato	Lavoro intermittente
Lavoro a tempo determinato	Lavoro accessorio
Stabilizzazione rapporto a termine	Lavoro domestico
Contratto di somministrazione	

Settori e professioni agevolate

Il decreto interministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020

ha aggiornato l'elenco dei settori e delle professioni aventi i requisiti richiesti dalla norma in esame. Tra essi:

- **settori:** agricoltura, industria (costruzioni, acqua e gestione rifiuti, industria estrattiva, industria manifatturiera e industria energetica); servizi (trasporto e magazzinaggio; informazione e comunicazione; servizi generali della PA

- **professioni:** specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali materie; i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, della meccanica di precisione; agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

Novità della legge di Bilancio 2021

L'esonero contributivo strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2021, per il **biennio 2021 e 2022**, potrà essere riconosciuto nella **misura del 100%**, entro il tetto di importo massimo pari a **6.000 euro annui**.

La legge di Bilancio 2021 mantiene il requisito dell'**incremento occupazionale netto**, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

I **dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale** sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite

e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Requisiti di base del datore di lavoro

I datori di lavoro interessati a fruire dei benefici contributivi devono verificare:

- che l'assunzione non sia effettuata in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali;
- il rispetto dell'eventuale **diritto di precedenza** alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- di non avere in atto **sospensioni dal lavoro** connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- che l'assunzione non riguardi **lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti** da parte di un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o ad esso collegato o controllato;
- di avere **DURC regolare**;
- il rispetto della **normativa sul lavoro**, gli **accordi e contratti collettivi** nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tabella di raffronto tra i due sgravi contributivi per l'assunzione di donne

	Legge Fornero	Legge di Bilancio 2021
Durata	12/18 mesi	12/18 mesi
Misura	50%	100%
Applicabilità	INPS e INAIL	INPS e INAIL
Limite massimo	Nessuno	6.000
Arco temporale	Strutturale	2021 e 2022

Lavoro e Previdenza

Linee guida e caso pratico

Stock option ai manager: quale tassazione applicare in caso di mobilità internazionale

di Dario Fiori - Consulente del lavoro e Dottore commercialista in Roma

Di sovente le società assegnano stock option ai propri manager conferendogli il diritto ad acquistare un dato numero delle proprie azioni, o di altra controllata, ad un prezzo predeterminato. I piani di stock option sono scanditi da tre fasi: il conferimento del diritto di opzione (granting), il periodo di maturazione del diritto di acquisto (vesting period) e la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione (exercising). Può però succedere che le tre fasi dei piani di stock option si svolgano in Paesi diversi. Quali sole le regole di tassazione da seguire nei casi di mobilità internazionale del lavoratore?

All'interno dell'ampia categoria dei **fringe benefit** vi sono i **piani di stock option**.

E' utile approfondirne le principali caratteristiche e le relative regole di tassazione, avendo riguardo non solo alla fiscalità interna, ma anche ai casi di mobilità internazionale e analizzando, in particolare, la posizione dell'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 316 del 2020.

Piani di stock option in 3 fasi

Con l'assegnazione di stock option le società riconoscono, di solito alle risorse di vertice, il diritto ad acquistare un dato numero delle **proprie azioni**, o di altra controllata, ad un **prezzo predeterminato** (strike price o prezzo di esercizio), normalmente consistente nel valore dei titoli alla data di attribuzione.

Si tratta di una pratica preordinata alla **fidelizzazione del lavoratore**, una sorta di incentivo volto a garantire che l'attività del beneficiario contribuisca alla valorizzazione del titolo stesso.

Come ricordato nella risposta AdE n. 23/2020, i piani di stock option sono scanditi da 3 fasi:

- il **conferimento del diritto di opzione** (granting), in genere, non immediatamente esercitabile;
- il **periodo di maturazione del diritto di acquisto** (vesting period), comunemente condizionato alla scadenza di un termine o al raggiungimento di una serie di obiettivi, e in certi casi, a entrambe le ipotesi;
- la **data** in cui viene **effettivamente esercitato il diritto di opzione** (exercising).

Inquadramento delle stock option

Dal punto di vista del trattamento impositivo, appare dirimente la questione della **qualificazione** dei **valori** derivanti dall'acquisto dei titoli azionari assegnati; in base a un orientamento ormai consolidato dell'Amministrazione finanziaria, e confermato nella risoluzione n. 103 del 2012, la concessione di stock option ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente deve essere considerata alla stregua di **compensi in natura**, in

tutto e per tutto equiparati, dall'art. 51 del TUIR e dal principio di omnicomprensività che ne discende, agli emolumenti in denaro.

Il comma 1 della norma richiamata considera **redditi di lavoro dipendente** tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro; i bonus così concessi vanno, dunque, ricondotti all'ampia categoria dei fringe benefits e risultano imponibili secondo i criteri di valorizzazione dettati dall'art. 9 del TUIR.

Lo stesso può dirsi anche in relazione ai compensi in natura, quindi alle stock option, destinati ai soggetti che "percepiscono redditi assimilati a quelli di **lavoro dipendente**, tra cui i titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, come ad esempio gli **amministratori di società**". In definitiva, le azioni attribuite ai manager dipendenti di società sono, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, reddito di lavoro dipendente, mentre quelle concesse ai manager amministratori di società si configurano come redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.

Tale ricostruzione vale soltanto per le assegnazioni strettamente connesse allo status di lavoratore dipendente e quindi solo se il beneficiario ha potuto avere accesso ai titoli azionari, a condizioni generalmente di favore, in ragione del rapporto di lavoro che lo lega alla società.

Va precisato che quanto detto fin qui vale unicamente per l'offerta delle stock option, "la successiva fase non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall'azionista con l'emittente". Gli eventuali utili prodotti dai titoli, percepiti in qualità di **azionisti della società** presso cui si lavora, dovranno, di contro, essere inquadrati come redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera e), del TUIR, mentre i proventi ottenuti dalla cessione delle partecipazioni potranno rilevare ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

In questo caso la percezione degli utili discende dalla partecipazione al capitale e al patrimonio sociale e non è in alcun modo condizionata allo status di lavoratore dipendente.

Valorizzazione e momento impositivo

Come si è già avuto modo di dire, l'art. 51, comma 3, del TUIR si occupa della concreta stima dei compensi in natura, il criterio generale di riferimento è quello del "valore normale", la cui individuazione effettiva è demandata all'art. 9. Quest'ultima disposizione, al comma 4, lettera a), prevede che il "**valore normale**", per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, consista nella media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Sotto il profilo temporale, qualora il diritto di acquisto non sia immediatamente cedibile, il **momento rilevante** ai fini impositivi è quello dell'**esercizio del diritto di opzione** (exercising), mentre, nei casi di cedibilità immediata, tale forma di retribuzione accessoria va tassata già all'assegnazione (risposta AdE n. 23/2020).

Costituisce, pertanto, **reddito imponibile** la differenza tra il prezzo di acquisto accordato al beneficiario, in qualità di dipendente o collaboratore della società, e il "valore normale" del titolo, avendo chiaro, per i casi diversi dalla concessione a titolo gratuito, che si ha convenienza a esercitare le stock option quando il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente dell'azione sottostante (risposta AdE n. 23/2020).

L'art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR, stabilisce, inoltre, un beneficio fiscale che sottopone a tassazione il valore delle azioni che supera una **soglia pari a 2.065,83 euro** e solo a patto che le stesse "non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione". La norma lega espressamente l'agevolazione ai piani destinati alla **generalità dei dipendenti**, ma, come specificato dalla risoluzione n. 103 del 2012, riguarda anche le offerte rivolte a singole categorie di lavoratori, lasciando fuori le attribuzioni a soggetti specifici. Si tratta di una soglia avente valenza generale per tutti i titoli acquisiti in un dato anno d'imposta e da non riferire, dunque, a ciascun conferimento.

Rilevanza del vesting period nei casi di mobilità internazionale

Può succedere che le tre fasi dei piani di stock option non si svolgano tutte nello stesso Paese. Può capitare, infatti, che, a fronte di **opzioni assegnate e parzialmente maturate all'estero**, il restante **periodo di vesting**, assieme al momento dell'esercizio, avvenga in

Italia.

Le relative regole di tassazione sono ricavabili dalla circolare AdE n. 17/E/2017, parte III, par. 2.1 (su cui converge, per l'ipotesi opposta, anche la recente risposta n. 316/2020); il provvedimento si riferisce, in realtà, all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis del TUIR ai redditi derivanti dall'assegnazione di restricted stock units (acquisibili a titolo gratuito dopo un periodo di vesting) nell'ambito di un rapporto di lavoro presso una **società estera di un gruppo multinazionale**, a cui fa seguito l'assunzione da parte di una controllata italiana. In questo caso l'Amministrazione finanziaria opta per ripartire il periodo di vesting tra quanto maturato all'estero e quanto in Italia, dovendosi considerare imponibile, secondo le modalità viste sopra, solo i valori derivanti dalla maturazione di competenza nel nostro Paese, mentre quelli riferibili al lavoro prestato all'estero saranno oggetto di applicazione del regime sostitutivo di cui all'art. 24-bis del TUIR (se esercitato).

Quest'ultimo imponibile si ricava attraverso il "rapporto tra i giorni di lavoro prestati nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni". Il numero dei giorni al numeratore e al denominatore deve essere determinato con criteri omogenei, il primo si considera al netto di ferie, malattie e festività, mentre il secondo è pari a 365 giorni per ogni anno necessario alla maturazione (ogni anno del periodo di vesting), anch'esso escluse ferie, malattie e festività.

Caso pratico e soluzione

Preme in questa sede analizzare la risposta AdE n. 316 del 2020, relativa alla diversa ipotesi di un **manager (dipendente presso la sede italiana di una multinazionale)** che, dopo molti anni dalla scadenza del periodo di vesting (avvenuta in Italia), trasferisce la propria residenza fiscale in Svizzera ed esercita il proprio diritto di acquisto a distanza di un ulteriore lasso di tempo, dopo aver cessato ogni rapporto con il gruppo internazionale per cui lavorava.

In linea con quanto affermato nella circolare del 2017 e continuando a dare preminenza al periodo di maturazione del diritto, l'Agenzia delle Entrate nega la possibilità che i **valori connessi alle stock option** vengano tassati in un Paese estero per il solo fatto che nello stesso sia stata esercitata l'opzione di acquisto (exercising), ciò cui **bisogna guardare è il vesting period** pattuito per l'acquisizione delle azioni della società. In sostanza, il luogo di maturazione delle stock option costituisce il criterio di collegamento per stabilire lo stato di imposizione.

Una tale impostazione sembra, infatti, confermata sia

dall'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR, suscettibile di considerare, come **prodotti in Italia**, i **redditi derivanti dal lavoro dipendente** (e assimilato) **prestato nel territorio dello Stato** (discorso che riguarda anche i fringe benefit), sia dalla preordinata convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che all'articolo 15, relativo proprio ai redditi di lavoro

dipendente, lega la potestà impositiva sui compensi in natura allo Stato di svolgimento dell'attività di lavoro cui sono connessi, "non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non si trova più in detto Stato".

Lavoro e Previdenza

Corte di Giustizia UE

Congedo di maternità: può essere riservato alle sole madri

La direttiva riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non osta ad un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 18 novembre 2020 nella causa n. C-463/19.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-463/19 per fornire chiarimenti in merito l'attuazione del principio delle **pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne** in materia di occupazione e impiego. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra Sindacato CFTC del personale della Cassa primaria di assicurazione malattia della Mosella e la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, in merito al rifiuto da parte di quest'ultima di **concedere ad un dipendente di sesso maschile**, padre di un bambino, il **congedo per le lavoratrici** che si prendono cura in prima persona del proprio figlio, previsto all'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti previdenziali, dell'8 febbraio 1957, nella versione in vigore alla data dei fatti nel procedimento principale. Nel corso del procedimento il Tribunale del lavoro di Metz, Francia, ha fatto riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione francese la quale ha dichiarato che il congedo in questione è un **congedo di maternità supplementare** offerto al termine del congedo legale di maternità e che esso riguarda pertanto la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto. Alla luce di tale sentenza, il giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione escluda la possibilità di riservare ai dipendenti di sesso femminile che si prendono cura in prima persona dei propri figli un congedo di tre mesi a retribuzione dimezzata

o di un mese e mezzo a retribuzione piena nonché un congedo non retribuito di un anno dopo il congedo di maternità.

Sentenza della Corte

L'Avvocato della Corte di Giustizia Ue, nelle sue conclusioni del 18 novembre 2020 rileva che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 **vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro**. Nel contesto di tale direttiva, il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile si estende a tutti gli accordi che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato.

Tuttavia rileva che la lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento si trova in una **situazione specifica di vulnerabilità** che giustifica il diritto al congedo di maternità, ma che, in particolare durante tale congedo, non può essere equiparata a quella di un lavoratore di sesso maschile né a quella di un lavoratore di sesso femminile assente dal lavoro per malattia. Il congedo di maternità è inteso a garantire, da un lato, la protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e, dall'altro, la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il suo bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto, onde evitare che tali relazioni siano turbate dal cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgimento di un'attività lavorativa.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge quindi che, dopo la scadenza del congedo legale di maternità, uno Stato membro può riservare alla madre del bambino un congedo supplementare qualora quest'ultimo le spetti non nella sua qualità di genitore, ma con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità. Tale congedo supplementare deve essere inteso a garantire la protezione della condizione biologica della donna nonché delle particolari relazioni che essa ha con suo figlio durante il periodo successivo al parto.

La Corte però evidenzia anche che l'obiettivo di tutela delle particolari relazioni tra la donna e il proprio figlio non può essere tuttavia sufficiente di per sé per escludere i padri dal beneficio di un periodo supplementare di congedo. Nel caso in esame, il contratto collettivo stabilisce che, al termine del congedo legale di maternità, la lavoratrice **che si prende cura in prima persona del proprio figlio** ha diritto, successivamente, ad un congedo di tre mesi a retribuzione dimezzata o ad un congedo di un mese e mezzo a retribuzione piena nonché ad un congedo non retribuito di un anno, quest'ultimo rinnovabile per un periodo di un anno.

Inoltre rileva che un contratto collettivo che esclude dal beneficio di tale congedo supplementare un lavoratore di sesso maschile che si prende cura in prima persona del suo bambino comporta una **differenza di trattamento** tra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile.

Gli elementi da prendere in considerazione per poter riservare alle lavoratrici un congedo riconosciuto successivamente al congedo legale di maternità riguardano, in particolare, le condizioni di concessione di tale congedo, la durata e le modalità di fruizione dello stesso nonché il livello di tutela giuridica ad esso connesso. In particolare:

- le condizioni di concessione di siffatto congedo devono essere direttamente connesse alla **protezione** della condizione biologica e fisiologica della donna nonché delle particolari relazioni tra la donna e il proprio figlio durante il periodo successivo al parto;
- la durata e le modalità di fruizione di un congedo di maternità supplementare devono essere adattate di conseguenza al fine di **garantire** la protezione biologica e fisiologica della donna nonché delle particolari relazioni tra la donna e il proprio bambino durante il periodo successivo al parto, senza superare la durata che risulta necessaria per tale protezione;
- il regime giuridico del congedo supplementare deve garantire una protezione contro il licenziamento e il mantenimento di una retribuzione e/o il beneficio di una prestazione adeguata delle lavoratrici nonché il diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero spettati alla lavoratrice durante la sua assenza.

E' il giudice nazionale che deve verificare, in concreto, se il congedo previsto sia diretto, sostanzialmente, a tutelare la madre con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che la direttiva «principio di parità tra uomini e donne» riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, **non osta** ad un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a **condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici** con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in

particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 18/11/2020, causa n. C-463/19

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Premi di produttività: report aggiornati a novembre 2020

E' stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro il report sull'andamento dei premi di produttività depositati al 17 novembre 2020. I contratti riguardanti premi di produttività che risultano depositati riguardano principalmente aziende che operano nel settore dei servizi e hanno sede nelle regioni dell'Italia settentrionale. Si tratta soprattutto di contratti sottoscritti a seguito di accordi aziendali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile online il report, aggiornato al 17 novembre 2020, sull'andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del decreto Interministeriale 26 marzo 2016.

Il report contiene l'analisi dei dati riguardanti il trend della misura e della sua diffusione territoriale e il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Le dichiarazioni di conformità compilate sono quasi cinquanta mila, oltre la metà delle quali provengono dal settore dei servizi, seguito dal settore industria e da quello agricolo con soltanto l'1%.

Delle 14.338 dichiarazioni di conformità ancora attive, 10.952 sono riferite a contratti aziendali e 3.386 a contratti territoriali, con la seguente distribuzione geografica:

- 77% relative al Nord;
- 16% al Centro;
- 7% al Sud.

Per quanto riguarda le misure poste a base dell'incentivo:

- 11.217 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività;
- 8.549 di redditività;
- 6.257 di qualità;
- 1.631 prevedono un piano di partecipazione;
- 8.210 prevedono misure di welfare aziendale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, report detassazione premi produttività 17/11/2020

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Flussi ingresso lavoratori non comunitari: distribuite le quote residue

Nella nota n. 4460 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla ulteriore attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di cui all'articolo 6, comma 4, del D.P.C.M. 7 luglio 2020 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2020", per istanze pervenute dalle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 4460 del 18 novembre 2020, stabilisce la distribuzione agli Ispettorati territoriali del Lavoro le restanti quote previste per le istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel **settore agricolo** provenienti dalle organizzazioni professionali datoriali identificate con circolare la congiunta prot. n. 3843 dell'8.10.2020.

Si tratta di ulteriori 1.062 quote assegnate sul sistema informatizzato SILEN.

Gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l'istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro.

Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle sei **organizzazioni professionali** indicate, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche provenienti da datori di lavoro e/o da associazioni datoriali secondo l'ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.

Le istanze provenienti dalle sei organizzazioni professionali per conto ed in nome dei datori di lavoro sono identificabili sul sistema SPI all'interno della griglia dove vengono forniti gli esiti delle ricerche, nella colonna con l'indicazione **dell'associazione di categoria**: cliccando sull'intestazione di colonna è possibile visualizzare in ordine cronologico

i risultati delle istanze provenienti dalle sei organizzazioni.

Gli Ispettorati territoriali provvederanno all'individuazione delle istanze provenienti dalle sei organizzazioni professionali, attraverso la ricerca nella griglia, ai fini della loro trattazione prioritaria.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 18/11/2020, n. 4460

Lavoro e Previdenza

Entro il 30 novembre

Consulenti del lavoro: ultimi giorni per la dichiarazione e il versamento dei contributi

Si approssima la scadenza del termine per l'invio della dichiarazione reddituale 2019 e per il pagamento della prima rata della contribuzione 2020. I Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL sono tenuti a compilare e a trasmettere la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotti nell'anno 2019 entro il 30 novembre 2020. Il versamento della contribuzione dovuta può avvenire, a partire dallo stesso termine, con una delle tre modalità deliberate dall'Ente. In caso di opzione per il pagamento a rate non saranno applicati interessi.

Scade il prossimo 30 novembre il termine entro cui i **Consulenti del Lavoro** iscritti all'ENPACL devono presentare la **dichiarazione obbligatoria volume d'affari IVA e reddito professionale 2019** e provvedere al versamento della contribuzione dovuta all'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL ha infatti approvato, in data 8 ottobre 2020, una importante delibera, con la quale:

- è stato confermato al **30 novembre 2020** il termine per la presentazione on line della **dichiarazione del volume d'affari IVA** e del reddito professionale prodotti nel 2019;
- sono stati ulteriormente **differiti i termini di versamento** della contribuzione obbligatoria dovuta all'ENPACL per l'anno 2020.

Leggi anche Consulenti del Lavoro: proroga al 30 novembre per dichiarazione e versamento dei contributi

Modalità e tempi di versamento

Il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa dovuta per l'anno 2020 può essere effettuato in

una delle seguenti modalità:

- **100% della contribuzione dovuta**, in un massimo di **6 rate mensili consecutive** di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da novembre 2020;
- **50% della contribuzione dovuta**, in un numero massimo di 6 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire **da novembre 2020**, e il restante **50%** in un numero massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire **da maggio 2021**.

Gli iscritti che dichiarino all'ENPACL un **reddito professionale** prodotto nell'anno 2019 **fino a 35.000 euro** e i Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio ovvero sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex 'zona rossa'), possono anche, in alternativa, decidere di versare la contribuzione soggettiva in un massimo di 12 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, a partire da maggio 2021;

Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cassa integrazione Covid: come richiedere il pagamento diretto anticipato

L'INPS, nel messaggio n. 4335 del 2020, fornisce una serie di chiarimenti operativi e novità procedurali in merito alla presentazione della richiesta dell'anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. In particolare, nel documento di prassi vengono illustrate le modalità di compilazione della richiesta di anticipo e di annullamento o modifica della stessa.

Nel messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l'INPS illustra le novità procedurali per la gestione delle **domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario** dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, in caso di richiesta dell'anticipo del 40% del pagamento del trattamento.

Anticipo CIGO

In fase di compilazione della domanda, nel quadro "Dichiarazioni", selezionando l'opzione di pagamento

diretto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40%.

Per poter inviare la domanda, è necessario preventivamente inserire i **dati necessari per il pagamento** tramite l'applicativo "Richiesta anticipo CIG", raggiungibile da "Servizi per le aziende ed i consulenti" - "CIG e Fondi di solidarietà" - "Richiesta d'anticipo 40%". In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l'invio della domanda di CIGO non viene consentito.

Anticipo assegno ordinario e CIGD

Al fine di presentare una domanda di assegno ordinario o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, in fase di **compilazione della domanda**, nel quadro "Dichiarazioni", se si seleziona l'opzione di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il programma in automatico propone la scelta di richiesta dell'anticipo del 40%.

Completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica della domanda, questa potrà essere inviata.

Successivamente all'invio della domanda è indispensabile l'**inserimento del Ticket**: a tal fine bisogna cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente, individuare la domanda da associare e cliccando il tasto "Associa" e selezionare il tasto "Richiedi Ticket".

Nel caso in cui sia stata confermata l'opzione "Anticipazione 40%" (lasciando la spunta "SI"), per consentire la protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento dell'anticipo, cliccando sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata principale del portale oppure, da "Cerca Esiti", **cliccando sul bottone rosso "Anticipo 40%"**, inserito nella sezione denominata "Attenzione Numero Protocollo".

Modifica coordinate IBAN

Qualora le **coordinate bancarie** fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l'IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un'istanza alla competente Struttura territoriale dell'Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 18/11/2020, n. 4335

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni: modificati alcuni istituti contrattuali

Federpol con Fesica Confsal l'11 novembre 2020 hanno siglato un accordo che modifica alcuni istituti contrattuali relativi al comparto sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni. L'accordo riguarda in particolare la classificazione del personale, i permessi retribuiti e il lavoro intermittente.

Con l'accordo 11 novembre 2020 Federpol con Fesica Confsal hanno stipulato un accordo di modifica di alcuni istituti contrattuali.

Classificazione del personale

Dopo 24 mesi dall'assunzione nel liv. 7, i lavoratori saranno inquadrati nel liv. 6, senza necessariamente un cambiamento di mansioni.

Permessi retribuiti

Per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 19 febbraio 2020, la gradualità di maturazione dei permessi retribuiti stabilita dal CCNL stesso decorre da detta data ed è la seguente:

- 1° e 2° anno: 32 ore;
- 3° e 4° anno: 56 ore;
- 5° e 6° anno: 80 ore;
- oltre il 6° anno: 104 ore.

Lavoro intermittente

La deroga al limite di 400 giorni di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari previsto dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 è attuabile attraverso un accordo aziendale o territoriale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Accordo 11 novembre 2020

Bilancio

Nel principio ISA Italia 300

Come pianificare la revisione contabile del bilancio

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

Il principio ISA Italia 300 si occupa della pianificazione della revisione contabile del bilancio. L'attività di revisione deve svilupparsi sulla base di una strategia pianificata di cui è responsabile l'incaricato: la strategia di revisione deve stabilirne la portata, la tempistica e la direzione anche in funzione delle caratteristiche dell'impresa oggetto del controllo; la strategia, inoltre, deve guidare l'elaborazione del piano di revisione. La pianificazione aiuta il revisore nello svolgimento del suo incarico poiché rappresenta un supporto operativo alla sua attività.

Tra i principi di revisione la cui nuova versione è stata adottata con determina RGS del 3 agosto 2020, l'ISA Italia 300 disciplina la **responsabilità del revisore nel pianificare la revisione contabile** del bilancio. Alla base del processo di pianificazione vi è la strategia generale di revisione e l'elaborazione di un piano di revisione.

Preleva il principio ISA Italia 300

In particolare, una pianificazione adeguata (par. 2, ISA Italia 300):

- aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione;
- aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
- aiuta il revisore a organizzare e gestire adeguatamente l'incarico di revisione affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;
- fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell'appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;
- facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il riesame del loro lavoro;
- fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori delle componenti e dagli esperti.

Definire la strategia di revisione

La strategia di revisione deve stabilirne la **portata**, la **tempistica** e la **direzione** anche in funzione delle caratteristiche dell'impresa oggetto del controllo; la strategia, inoltre, deve guidare l'elaborazione del piano di revisione.

Il paragrafo 8 dell'ISA Italia 300 specifica che nel definire la strategia occorre:

- identificare le caratteristiche dell'incarico che ne definiscono la portata;
- determinare gli obiettivi dell'incarico con riferimento all'emissione delle relazioni, per pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni

previste;

- considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi nell'indirizzare il lavoro del team di revisione;
- considerare i risultati delle attività preliminari dell'incarico e, ove applicabile, se le conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti per l'impresa dal responsabile dell'incarico siano pertinenti;
- determinare la natura, la tempistica e l'entità delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il piano di revisione

L'attività di pianificazione porta all'elaborazione di un piano di revisione volto a descrivere la **natura**, la **tempistica** e l'**estensione** della procedura di valutazione del rischio, della procedura di revisione in funzione ai rischi identificati e di tutte le altre attività svolte affinché l'incarico sia conforme ai principi di revisione. Nel corso dello svolgimento della revisione, il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano secondo quanto necessario. A causa di eventi inattesi o di cambiamenti nelle condizioni o di elementi probativi acquisiti dai risultati delle procedure di revisione, infatti, il revisore può avere la necessità di **modificare la strategia generale** di revisione e il **piano di revisione** e, quindi, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti pianificate, sulla base della riconsiderazione dei rischi identificati e valutati.

Ciò si può verificare nel caso in cui il revisore venga a conoscenza di informazioni che divergono significativamente da quelle disponibili all'epoca della pianificazione delle procedure di revisione. Ad esempio, gli elementi probativi acquisiti svolgendo le procedure di validità possono contraddire gli elementi probativi acquisiti attraverso le **procedure di conformità** (par. A15, ISA Italia 300).

La **documentazione della strategia generale** di revisione rappresenta l'evidenza delle principali decisioni assunte dal revisore, considerate necessarie per un'adeguata pianificazione della revisione e per la

comunicazione di aspetti significativi al team di revisione. Il revisore può ad esempio riepilogare la strategia in forma di *memorandum* contenente le principali decisioni che riguardano in generale la portata, la tempistica e lo svolgimento della revisione (par. A18, ISA Italia 300).

La **documentazione del piano di revisione** rappresenta l'evidenza della natura, della tempistica e dell'estensione delle procedure di valutazione del rischio pianificate e delle procedure di revisione conseguenti pianificate a livello di asserzioni in risposta ai rischi identificati e valutati. La documentazione del piano di revisione rappresenta inoltre l'evidenza dell'adeguata pianificazione delle procedure di revisione e consente il riesame e l'approvazione delle stesse prima del loro svolgimento. Il revisore può utilizzare **programmi di revisione standard** ovvero **check-list** per il completamento del lavoro, opportunamente adattati alle particolari circostanze dell'incarico (par. A19, ISA Italia 300).

In caso di primo incarico

La finalità e l'obiettivo della pianificazione della

revisione sono i medesimi, indipendentemente che si tratti di un primo incarico o di un **incarico ricorrente**. Tuttavia, nel caso di un **primo incarico**, il revisore può avere necessità di estendere le attività di pianificazione in quanto, di norma, non dispone di precedenti esperienze con l'impresa. Gli ulteriori aspetti che il revisore può considerare nella definizione della strategia e del piano, nel caso di un primo incarico, comprendono (par. A22, ISA Italia 300):

- accordi con il revisore precedente finalizzati, ad esempio, al riesame delle sue carte di lavoro, salvo che ciò non sia vietato da leggi o regolamenti;
- eventuali problematiche di maggior rilievo (tra cui l'applicazione di principi contabili, di principi di revisione o le modalità di emissione delle relazioni) discusse con la direzione e comunicate ai responsabili delle attività di Governance;
- le procedure di revisione necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura;
- altre procedure richieste dal sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione applicabile ai nuovi incarichi di revisione.

Finanziamenti

Indicazioni per imprese e professionisti

Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro in scadenza: cosa fare

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Rimane poco meno di un mese per approfittare del credito di imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro. Nel disegno di legge di Bilancio 2021, infatti, il beneficio fiscale non viene rinnovato e quindi, a meno di modifiche nel corso dell'esame parlamentare, terminerà al 31 dicembre 2020. La Manovra dimezza invece il periodo di fruizione del credito di imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro. Il bonus, introdotto dal decreto Rilancio, sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari potranno optare per la cessione del credito d'imposta. Cosa fare per fruire del credito di imposta?

Alle battute conclusive il **credito di imposta** per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro**.

Istituto dal decreto Rilancio (D.L. 34/2020, articolo 120), il credito di imposta resterà in vigore **fino al 31 dicembre 2020**.

Nel disegno di legge di Bilancio 2021, infatti, non figura il rinnovo del beneficio. Vengono invece **dimezzati i tempi** per la sua **fruizione**: il credito di imposta sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021.

A meno di modifiche nel corso dell'iter di approvazione, ai soggetti aventi diritto al credito d'imposta rimane quindi **poco più di un mese per effettuare gli investimenti agevolabili** e per approfittare dell'agevolazione.

Chi può beneficiare del bonus

Il credito di imposta previsto dall'articolo 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) può essere fruito da:

- **soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione** in un luogo aperto al pubblico. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate nell'allegato 2 del decreto Rilancio. Si tratta in particolare dei **seguenti codici** di cui alla classificazione ATECO 2007: 551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559010, 559020, 561011, 561012, 561020, 561030, 561041, 561042, 561050, 562100, 562910, 562920, 563000, 591400, 791100, 791200, 799011, 799019, 799020, 823000, 900101, 900109, 900201, 900202, 900209, 900400, 910100, 910200, 910300, 910400, 932100, 932920, 960420;

Non è prevista alcuna distinzione in ordine al **regime fiscale** adottato dai soggetti beneficiari. Fra i beneficiari sono inclusi quindi anche i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che

producono reddito d'impresa.

- **associazioni, fondazioni e agli altri enti privati**, compresi gli enti del **Terzo settore**. Come precisato dalla **circolare n. 20/E/2020**, tali soggetti possono beneficiare del credito di imposta anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico sopra indicate. Nelle more dell'istituzione del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, sono considerati Enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della Legge n. 383/2000.

Cosa finanzia

Il credito di imposta è pari al **60% delle spese sostenute**, per un massimo di **80.000 euro**. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).

Il bonus è riconosciuto in relazione alle **spese sostenute nel 2020** per:

- la realizzazione delle **modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie** per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l'acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie). Secondo quanto chiarito nella circolare n. 20/E/2020) tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività

elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;

Il bonus, invece, non può applicarsi all'acquisto e all'installazione di un ulteriore ascensore (Agenzia delle Entrate, risposta n. 361/2020). Sono **escluse dall'agevolazione** anche le spese per i lavori di adeguamento dei porticati da utilizzare di inverno e d'estate, finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione della clientela, per la realizzazione di un locale per il ricevimento ed il deposito delle forniture (Agenzia delle Entrate, risposta n. 361/2020).

- gli **investimenti per attività innovative**, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto termoscanner. Rientrano nell'agevolazione i **programmi software**, i **sistemi di videoconferenza**, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in **smart working** (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).

Il bonus non spetta per l'acquisto di un sistema attraverso il quale, su input del cassiere, il cliente può **pagare in contanti** e ricevere il resto in autonomia, senza passaggio manuale del denaro (Agenzia delle Entrate, risposta n. 480/2020).

Criteri di imputazione delle spese

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2020, ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento:

- per gli **esercenti arti e professioni** e per gli **enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata): al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;

- per le **imprese individuali**, per le **società**, per gli **enti commerciali** e per gli **enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**: al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Come accedere

Per accedere al credito di imposta è necessario inviare un'apposita **comunicazione all'Agenzia delle Entrate**. Le modalità, il **modello** e le **istruzioni** sono

definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020.

Ai fini della **presentazione della comunicazione**, poiché il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche), è necessario verificare di non essere impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 (come definita dal Regolamento UE n. 651/2014). Tale condizione non è richiesta per le microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651/2014), purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario, mediante i **canali dell'Agenzia delle Entrate** o tramite il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nella domanda deve essere indicato l'**ammontare totale delle spese** sostenute o da sostenere fino al 31 dicembre 2020. In particolare, è necessario riportare:

- l'ammontare delle spese **sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione**. Ad esempio, per le comunicazioni inviate entro il mese di novembre 2020, devono essere riportate le spese sostenute fino al mese di ottobre 2020. Se la comunicazione è sottoscritta nel 2021, devono essere indicate le spese sostenute nel 2020;
- l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere **dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020**. Questo campo non deve essere compilato se la comunicazione è sottoscritta nel 2021.

In seguito alla presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia la **ricevuta di presa in carico** della richiesta oppure lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni.

È possibile sostituire una comunicazione già trasmessa con una nuova (l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate).

Si può anche presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Come si utilizza

Il credito di imposta:

- è **utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24

da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (il **codice tributo da utilizzare verrà istituito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate**). La compensazione è possibile dal giorno lavorativo successivo alla presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per accedere al credito di imposta e comunque non prima del 1° gennaio 2021;

- **può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. L'opzione deve essere effettuata esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 259854/2020).

Novità del ddl Bilancio 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2021 interviene sulla normativa del credito di imposta, riducendo il periodo di fruizione.

Mentre secondo la disciplina del decreto Rilancio (articolo 120, comma 2), il credito di imposta è utilizzabile nell'anno 2021, il disegno di legge di Bilancio 2021 limita la sua fruizione **dal 1° gennaio al 30 giugno**

2021.

Da tale modifiche dovrebbe derivare anche la **chiusura anticipata dello sportello** per l'invio della comunicazione per accedere al credito di imposta.

Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, la comunicazione può essere trasmessa **fino al 30 novembre 2021**.

A seguito della modifica prevista dal disegno di legge di Bilancio 2021 tale termine non sarebbe più pertinente. Il nuovo termine finale per la presentazione della comunicazione sarà probabilmente definito in nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Un'altra modifica riguarda il **termine finale** per optare per la **cessione del credito di imposta**.

Secondo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 259854/2020, la cessione del credito di imposta può essere comunicata entro il 31 dicembre 2021. Il disegno di legge di Bilancio prevede invece come termine finale per comunicare l'opzione la data del **30 giugno 2021**.

Anche in tal caso si ritiene che dovrà essere emanato un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire il nuovo termine finale per comunicare la cessione del credito di imposta.

Finanziamenti

Dal MISE

Programma Restart Abruzzo": disposta la chiusura dello sportello

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 18 novembre 2020, ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento nei territori dei comuni del cratere sismico aquilano individuati dal "Programma Restart Abruzzo" a partire dalle ore 17,00 del 18 novembre 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito il decreto direttoriale 18 novembre 2020 con cui è stato disposto, a partire **dalle ore 17.00 del 18 novembre 2020**, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento nei territori dei comuni del cratere sismico aquilano individuati dal "**Programma Restart Abruzzo**".

E' utile ricordare che il Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, denominato "Restart Abruzzo", è stato approvato con delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2017, e prevede al suo interno l'intervento "Rafforzamento e sviluppo del sistema industriale" del valore di **euro 15.000.000,00**, assegnati al Ministero dello sviluppo economico - DGIAI in qualità di amministrazione titolare dell'intervento.

Con successiva circolare del 24 ottobre 2017 n. 148778 è stato pubblicato l'"Avviso pubblico per la **selezione di iniziative imprenditoriali** nel territorio dell'area del cratere sismico della Regione Abruzzo tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989", con la quale è stata avviata una **procedura a sportello** dedicata ai comuni dell'area del cratere sismico aquilano con una dotazione pari a 15.000.000,00 a valere sulle risorse della suddetta delibera CIPE.

L'attuale decreto direttoriale è stato emanato a seguito dell'**esaurimento delle risorse**, infatti, alla luce dell'impegno delle predette risorse, la dotazione finanziaria di euro 15.000.000,00, al lordo degli oneri di gestione, prevista dalla citata delibera CIPE, non risulta sufficiente per coprire il fabbisogno derivante da ulteriori domande di agevolazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 18/11/2020

Finanziamenti

Dal MISE

Associazioni Nazionali dei Consumatori: al via il finanziamento delle spese sostenute

Possono essere presentate dal 18 al 25 novembre 2020, le domande di contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori per le attività di informazione, comunicazione, formazione, consulenza, assistenza, e tutela dei consumatori di cui al Codice del Consumo. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 novembre 2020 ne definisce termini, modalità e condizioni per il riconoscimento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, il decreto direttoriale 17 novembre 2020 che disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un **contributo** alle spese sostenute dalle **associazioni nazionali dei consumatori** per le attività di informazione, comunicazione, formazione, consulenza, assistenza, e tutela dei consumatori di cui al Codice del Consumo.

Finalità

Per il raggiungimento delle finalità deve essere disposto lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- **partecipazione alla progettazione**, in via sperimentale, di un **canale nazionale di contatto on-line** per i consumatori a gestione congiunta tra tutte le associazioni partecipanti, in modo da assicurare un punto di primo orientamento per i cittadini, diretto ad assicurare una prima assistenza gratuita e qualificata nelle materie in tema di consumo come disciplinate dal Codice del consumo e dalle altre disposizioni nazionali ed europee in materia;
- **svolgimento di attività diretta ad incrementare il vantaggio per i consumatori** in termini di utilità sociale mediante il miglioramento della performance dell'associazione attraverso la valorizzazione dei seguenti indicatori, nonché ad assicurare informazione ed assistenza specifica riguardo all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- sviluppo, progettazione, coordinamento di attività progettuali nell'ambito di uno dei due temi strategici,

incentrati rispettivamente sull'economia circolare e sull'educazione digitale.

Risorse disponibili

Il Ministero provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari a **2.000.000,00 di euro** corrispondente all'ammontare totale disponibile **per l'anno 2020**. Con successivo provvedimento da adottare nell'anno 2021, anche sulla base dei risultati raggiunti e delle iniziative finanziate il Ministero intende dare concreta attuazione ad attività per un valore complessivo pari a **3.000.000,00 di euro** corrispondente all'ammontare totale disponibile **per l'anno 2021**.

La quota di **contributo massimo riconoscibile** sarà determinata in modo proporzionale rispetto al contributo medio annuale riconosciuto a ciascuna associazione sulla base degli ultimi due bandi (DD 30.9.2015 e DD 1.10.2018) in relazione all'importo stimato come media annuale complessiva. Rispetto a tale importo per quanto riguarda le associazioni che hanno svolto il ruolo di capofila in almeno una edizione con riguardo ai progetti finanziati ai sensi dei predetti bandi sarà scorporata una percentuale pari al 5% che sarà redistribuita tra le Associazioni che hanno registrato un incremento di finanziamento nell'edizione del 2018 rispetto a quella precedente.

Presentazione

Le domande per accedere al contributo possono essere presentate esclusivamente delle associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.

Le domande di contributo possono essere presentate **dal 18 al 25 novembre 2020** pena l'irricevibilità delle domande. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al decreto.

La domanda di contributo, **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere inoltrata **esclusivamente attraverso PEC** all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148- Iniziative a vantaggio dei consumatori tramite associazioni ex art.137 del Codice del Consumo - ANNO 2020".

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dal Consiglio Europeo

REACT-EU: nuovi fondi

per stimolare la ripresa economica dalla pandemia COVID-19

Il Consiglio Europeo comunica che è stato raggiunto un accordo politico su REACT-EU tra la Presidenza tedesca del Consiglio e il Parlamento europeo. Si tratta di un'iniziativa legislativa di emergenza per rilasciare 47,5 miliardi di euro attraverso i fondi strutturali agli Stati membri e alle regioni più colpite dalla pandemia da COVID-19. Le somme messe a disposizione per il progetto REACT-EU, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, sono destinate principalmente a rafforzare i servizi sanitari, i posti di lavoro e le piccole e medie imprese, stimolando al contempo le transizioni gemelle verdi e digitali.

Con un comunicato stampa del 18 novembre 2020, il Consiglio Europeo informa che l'UE mette a disposizione degli Stati membri ulteriori risorse finanziarie per rafforzare la coesione e stimolare la ripresa economica dalla pandemia COVID-19.

In particolare è stato raggiunto un accordo politico **su REACT-EU** tra la Presidenza tedesca del Consiglio e il Parlamento europeo. Si tratta di un'iniziativa legislativa di emergenza per rilasciare **47,5 miliardi di euro** attraverso i fondi strutturali agli Stati membri e alle regioni più colpite. Questo finanziamento aggiuntivo sarà proveniente dallo strumento europeo di ripresa.

Peter Altmaier, ministro federale tedesco dell'economia e dell'energia ha dichiarato che "L'accordo politico raggiunto è un passo importante per uscire insieme più forti dalla crisi. REACT-EU garantirà che le regioni europee, in particolare quelle più colpite dalla pandemia, riceveranno rapidamente ulteriori finanziamenti nei prossimi due anni per investimenti in un'economia verde, digitale e stabile."

Le risorse aggiuntive saranno disponibili nell'arco di due anni e ammontano a:

- **37,5 miliardi di euro nel 2021;**

- **10 miliardi di euro nel 2022.**

Le somme messe a disposizione per il progetto REACT-EU, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, sono destinate principalmente a **rafforzare** i servizi sanitari, i posti di lavoro e le piccole e medie imprese, stimolando al contempo le transizioni gemelle verdi e digitali.

Poiché regioni e settori sono stati colpiti in varia misura dalla pandemia, gli Stati membri avranno una flessibilità eccezionale nell'utilizzo delle risorse, compreso il trasferimento di denaro tra fondi strutturali, programmi e categorie di regioni. REACT-EU può anche sostenere la cooperazione transfrontaliera in tempi

di crisi.

Data l'urgenza della situazione, gli Stati membri possono richiedere fino **al 100% di finanziamenti dell'UE**, a differenza di altri programmi di coesione che richiedono contributi nazionali. Inoltre, il tasso di prefinanziamento iniziale del 2021, il pagamento anticipato all'inizio di un programma, sarà pari all'11% della somma totale dedicata a quel programma.

Dopo l'adozione di REACT-EU, la Commissione Europea dovrà dare attuazione al progetto decidendo in merito alla ripartizione delle somme per paese.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.